



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA VIGILANZA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 41 DEL 30-08-2019

N. 176 del Registro Generale

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2022

PREMESSO CHE:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", art. 4, stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati in un canile a cura del Comune;
- la Regione Umbria ha recepito i principi della Legge n. 281/1991, da ultimo con l'emanazione della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e s.m.e.i;

DATO ATTO

- che il Comune di Vallo di Nera non è dotato di una struttura idonea ad essere utilizzata quale rifugio per cani, né la realizzazione e gestione della stessa risulta a tutt'oggi di facile attuazione per l'entità dei costi di costruzione e mantenimento;
- che con propria Determinazione n. 1 del 29/02/2016, veniva indetta la procedura di affidamento del servizio di "ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi" mediante cattivo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del vigente "regolamento comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia";

RICHIAMATE

- la propria Determinazione n. 2 del 29.04.2016 con cui il Servizio di "Ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi" veniva affidato alla ditta "Boba Wash" con sede legale in Spoleto - V.le Trento e Trieste, 44 per la durata di n. 36 mesi ;
- la propria Determinazione n. 9 del 27.04.2019 con cui il suddetto servizio, in scadenza in data 30.04.2019, veniva prorogato di ulteriori n.4 mesi;

CONSIDERATO pertanto che in data 31/08/2019 è in scadenza la proroga temporanea del contratto di affidamento triennale del "Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale" affidato alla Ditta Boba Wash con sede legale in Spoleto PG, la quale ha gestito in modo impeccabile l'attività richiesta;

- che il costo complessivo della fornitura, calcolato sulla base della spesa storica dell'ultimo triennio, risulta essere ampiamente inferiore alla soglia di euro 40.000,00;
- che pertanto, la fornitura in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

ACCERTATO che per tale tipologia di servizio non sono attive convenzioni CONSIP, né offerte nel mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

TENUTO CONTO che la suddetta ditta ha sempre garantito:

- una eccellente qualità della prestazione nel corso dei precedenti affidamenti;
- il benessere degli animali ivi custoditi;

CONSIDERATO

- che il canile Rifugio Clitunno, ubicato in Campello sul Clitunno, di proprietà della Boba Wash è la struttura più prossima al territorio comunale e di più facile raggiungimento;
- che all'interno della stessa è presente attualmente n. 1 cane a fronte dei 3 iniziali, affetto da una grave patologia che potrebbe risentire del trasferimento presso un'altra struttura anche in considerazione del fatto che si tratta di un animale abbandonato quando ancora cucciolo e che ha vissuto tutta la sua esistenza nella predetta struttura "Rifugio del Clitunno";
- che, pertanto, la sua collocazione improvvisa presso una diversa struttura e in un diverso habitat potrebbe cagionare allo stesso ulteriori danni sia fisici sia psicologici;

INTERPELLATA in merito, la ditta "Boba Wash" ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nella prestazione del servizio;

ACQUISITO agli atti al prot. 6076 del 30.08.2019 preventivo emesso dalla ditta Boba Wash pari ad euro 2,30+iva 22% a cane per ogni giorno di presenza dell'animale presso il Rifugio, omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, compreso il trasferimento dei cani dal canile sanitario, l'espletamento pratiche di affido, profilassi e cure sanitarie, smaltimento carcasse degli animali deceduti;

CONSIDERATO che il suddetto preventivo poiché inferiore al precedente affidamento e migliorativo in quanto include prestazioni aggiuntive, può ritenersi congruo in relazione al servizio richiesto;

DATO ATTO che la quantificazione dell'importo del servizio da affidare è stata effettuata tenendo conto della attuale presenza di n. 1 cane ricoverato, precisando che lo stesso può tuttavia subire variazioni in aumento o diminuzione in base alle esigenze effettive di volta in volta emergenti, sulla base del numero effettivo degli animali ricoverati;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto alla ditta Boba Wash con sede legale in Spoleto - V.le Trento e Trieste, 44 per una durata di n. 36 mesi, per un valore di fornitura complessivo di €. 3.075,39 Iva 22% compresa calcolato sulla base del numero dei cani attualmente ricoverati, per il periodo di durata dell'affidamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- a. con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi;
- b. il contratto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Vallo di Nera;
- c. l'appalto avrà durata di n. 36 mesi a decorrere dal 01.09.2019 fino al 31/08/2022 e potrà essere protratto per ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;
- d. l'importo di cui all'affidamento è pari ad € 2,30 / al giorno per ogni cane iva esclusa. Il valore economico annuo massimo del servizio ammonta ad € 841,80 iva 22% esclusa (IVA compresa €. 1.027,00). Triennio contrattuale € 2.520,80 (duemilacinquecentoventi/80) iva 22% esclusa (IVA compresa € 3.075,39);
- e. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

- f. Le clausole negoziali sono contenute nella Convenzione che forma parte integrante del presente provvedimento;
- g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

LETTA ed approvata l'allegata bozza di convenzione da sottoscrivere con la ditta Boba Wash con sede legale in Spoleto - V.le Trento e Trieste, 44;

ATTESO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 è stato chiesto all'ANAC il seguente CIG: Z4B299B0DC;

VERIFICATA la regolarità contributiva, acquisendo agli atti il DURC prot. n. INAIL_17478723 in corso di validità;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di affidare alla ditta Boba Wash con sede legale in Spoleto - V.le Trento e Trieste, 44 P. Iva 02382440549, per la durata di n. 36 mesi, a partire dal 01.09.2019, il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani catturati sul territorio comunale, per un importo complessivo di € 3.075,39 iva 22% inclusa, alle condizioni di prestazione del servizio di cui alla bozza di convenzione, che si allega al presente atto;
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 - a. con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi;
 - b. la convenzione ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Vallo di Nera;
 - c. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
 - d. l'appalto avrà durata di n. 36 mesi a decorrere dal 01/09/2019 fino al 31/08/2022 e potrà essere protratto per ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;
 - e. La convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata secondo il modello allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di euro 3.075,39 Iva inclusa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili, come segue:

Capitolo/ articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
				2019	2020	2021	2022
515	1.03.02.15.000	CP		342,34	1.027,00	1.024,19	681,86

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica per il triennio 2019-2021.
5. Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti e della regolarità contributiva;
6. DI dare atto, che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. n.136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, alla presente procedura è stato attribuito dall' Anac il CIG. N. Z4B299B0DC;
7. DI precisare che la sopracitata ditta in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 di detta legge con l'attivazione del conto corrente dedicato nonché alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
8. DI assolvere alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., con la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
9. DI dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
10. Di precisare che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ten. Giampiero Quarantini, Responsabile dell'Area Vigilanza di questo Ente;
11. DI dare atto che in relazione alla presente determinazione non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990.
12. DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
13. DI trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza previsti dal d.lgs. 267/2000

COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Quarantini Giampiero

COMUNE DI VALLO DI NERA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 30-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 24-01-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 24-01-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 24-01-2020

IL RESPONSABILE
Quarantini Giampiero